

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 29/07/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 04/04/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [*rectius: della pensione*], estinto anticipatamente in data 30/06/2022. Ha quindi chiesto *"il rimborso delle commissioni tutte (finanziarie ed accessorie) non maturate, nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, stante l'estinzione anticipata del contratto, e pertanto di tutti i costi up front e recurring quantificabili in € 1.538,00 o nella diversa e più opportuna somma che verrà essere ricalcolata, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo"*. Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario dopo aver confermato l'estinzione del finanziamento in controversia, ha evidenziato di operare e gestire i rapporti contrattuali con i consumatori – compresa la fase di estinzione anticipata – in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia. Al riguardo, ha dato atto che dalla lettura del modulo SECCI allegato al contratto emerge chiaramente che le *"spese di istruttoria"* e gli *"oneri di distribuzione"* sono pattuiti come costi *"fissi"* e pertanto non restituibili in caso di rimborso anticipato. Ha, poi, rilevato che le *"spese di istruttoria"* non hanno natura né *up front* né *recurring*, in quanto non fanno parte del costo totale del credito e dunque non rientrano tra i costi rimborsabili indicati all'art. 125 *sexies* TUB.

Inoltre, ha eccepito di non avere incamerato gli “*oneri di distribuzione*”, i quali sono stati integralmente versati all’intermediario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente e autonomamente rivolto, con la conseguenza che, nel caso la banca venisse condannata alla restituzione degli stessi, le verrebbe accollata ingiustamente un’obbligazione priva di qualsiasi giustificazione. Inoltre, ha richiamato la trasparenza della struttura delle commissioni indicate nel contratto oggetto di controversia, le quali consentono al cliente di distinguere le componenti dovute all’ente finanziatore da quelle dovute a terzi, nonché gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata, riferendo – oltretutto – che non è possibile ascrivere alcuna responsabilità all’intermediario resistente per violazione di norme o comportamenti abusivi, in quanto lo schema tariffario contrattuale è stato adottato in coerenza con quanto specificamente previsto dall’art. 6 *bis*, comma 3, lett. b), D.P.R. 180/50.

Infine, ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09/02/2023 (riguardante il credito immobiliare), che avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*, e ha citato altresì giurisprudenza di merito che ne ha fatto applicazione.

Ha pertanto chiesto rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Nelle repliche, parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale n. 263/2022 e le pronunce della giurisprudenza ordinaria a favore.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE. Ciò posto il Collegio rileva che sull’art. 125-sexies TUB è intervenuta una rilevante modifica legislativa, attuata con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis) e con la quale, in conformità con l’interpretazione dell’art. 16 Dir. 2008/48/CE offerta dalla Corte di Giustizia Europea (con la decisione n. C-383/18 in data 11 settembre 2019, c.d. “*Lexitor*”), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il debito, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Acquisito tale consolidato orientamento, il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente ad esprimersi, con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, sulla materia, nuovamente incisa dall’intervento legislativo intervenuto con l’art. 11-octies, del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Le modifiche introdotte si applicano, infatti, ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del citato decreto. A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, era stata, dunque, rimessa al Collegio di Coordinamento la questione se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponesse di modificare l’orientamento fino a quel momento seguito dall’Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. Le previsioni di diritto intertemporale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono state, infine, dichiarate costituzionalmente illegittime

dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l’art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE, l’orientamento da ultimo condiviso dai Collegi si è espresso nel senso dell’applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Va riferito, al riguardo, che va disattesa l’argomentazione, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest’ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Preliminarmente, ad ogni buon conto, va rigettata l’eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all’intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), posto che l’ABF ha già avuto modo di affermare l’infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (sul punto – ed ex multis – Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023 che ha chiarito che ciò che *rileva è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati.*

Nel merito si specifica che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta un abbuono degli interessi nominali non maturati del valore di € 2.562,67 (al TAN contrattuale del 3,70%) e una riduzione dei costi rimborsabili previsti in contratto di importo pari a € 1.147,83.

La parte ricorrente ha poi prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo di cui sopra.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 04/04/2018.

Per completezza, data la generica formulazione della domanda da parte del ricorrente, ricomprensibile anche il rimborso della quota parte non maturata degli oneri assicurativi, si evidenzia che nel modulo SECCI è altresì specificato che “*Il Finanziatore sottoscrive apposita assicurazione a copertura del rischio*”.

Nelle condizioni contrattuali è ulteriormente specificato che il finanziatore riveste la qualifica di contraente e beneficiario del contratto di assicurazione e il consumatore quella di assicurato.

Si rappresenta che dalle evidenze in atti e da quanto dichiarato dall’intermediario non risultano addebitate al ricorrente spese a titolo di oneri assicurativi.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

L’intermediario ha fornito evidenza del pagamento della provvigione all’agente intervenuto per l’attività da questi svolta in relazione al finanziamento per cui è controversia. L’importo



riconosciuto a titolo di provvigenza corrisponde a quanto addebitato al cliente a titolo di "oneri di distribuzione"

Si evince, poi, il timbro e la firma di un soggetto intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha dato evidenza del pagamento del compenso riconosciuto all'agente intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di "*commissioni di intermediazione*".

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato (allegando anche la disposizione di bonifico) di aver corrisposto alla parte ricorrente l'ulteriore rimborso di € 242,16 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria – calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato – maggiorata degli interessi legali.

Quanto alle voci di costo ed alla loro natura va chiarito, come da sottoelencato prospetto, che:

- le spese di istruttoria hanno natura UP FRONT;
- gli oneri di distribuzione hanno natura UP FRONT;
- le commissioni di gestione hanno natura RECURRING (come da contratto).

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di € 960,00, ove la somma richiesta all'interno del ricorso (€ 1.538,00) appare erronea, avendo parte istante applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,93%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				500,00	Upfront	36,93%	184,66	0,00	184,66
Oneri di distribuzione				2.100,00	Upfront	36,93%	775,58	0,00	775,58
Commissione di gestione				1.940,00	Recurring	59,17%	1.147,83	1.147,83	0,00
				Totale 4.540,00					960,25

Campi da valorizzare

La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 960,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA